

Forlì, 11 luglio 2024.

Alla Chiar.ma

**Commissione Finanze**

**della Camera dei Deputati**

*OGGETTO: Osservazioni in tema di “concordato preventivo biennale” all’ Atto A.G. n. 170 - “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 giugno 2024 ed in corso di esame presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati e della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica.*

Chiar.ma Commissione Finanze della Camera dei Deputati,

l’atto in oggetto A.G. n. 170, attualmente all’esame di Codesta Commissione, ha per oggetto alcune integrazioni al D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 “Disposizioni in tema di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

Il concordato preventivo biennale è previsto agli articoli da 6 a 38 del suddetto D. Lgs. n. 13/2024, che l’hanno introdotto in attuazione dell’indicazione contenuta nell’art. 17, lett. g), n. 2), della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale).

Si tratta di un nuovo strumento di accertamento che il legislatore intende attuare fin dal 2024, anno per il quale, come confermano le Relazioni tecniche al decreto istitutivo e all’atto in oggetto, sono già stati considerati gli effetti finanziari.

Il D. Lgs. n. 13/2024 è in vigore dal 22 febbraio 2024.

In estrema sintesi, l’articolo 8 collega l’applicazione del concordato preventivo biennale all’accettazione, da parte dei contribuenti, di una proposta elaborata dall’Agenzia delle entrate in base ai dati acquisiti attraverso appositi programmi informatici.

L'articolo 9 prevede che per il 2024, primo anno di applicazione, il contribuente possa aderire alla proposta di concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi previsto dal successivo articolo 38.

La legge istitutiva del concordato preventivo biennale individua poi i contribuenti interessati destinato ai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo obbligati alla comunicazione dei dati Isa o che determinano il reddito in regime forfettario secondo l'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per tali categorie il legislatore prevede due discipline consimili ma distinte, sia pure con qualche distinzione e qualche previsione comune.

Secondo il decreto istitutivo, oltre al requisito soggettivo per accedere al concordato devono verificarsi le condizioni di ammissibilità e l'assenza di cause di esclusione previste dalla legge.

Il D. Lgs. n. 13/2024 prevede la valorizzazione di processi decisionali completamente automatizzati e il rispetto della capacità contributiva del contribuente, ma non illustra i criteri di elaborazione della proposta.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024 illustra le metodologie di elaborazione della proposta delle basi imponibili da concordare ai fini dell'accettazione da parte del contribuente.

Il D. Lgs. n. 13/2024 non prevede il contraddittorio con modalità semplificate che invece la legge delega dispone espressamente debba precedere l'accettazione della proposta di concordato (v. art. 17, lett. g), n. 2.1).

Sono inoltre previsti criteri per la determinazione del reddito e del valore della produzione netta da assumere a base del concordato preventivo biennale dopo averli neutralizzati dalle componenti straordinarie.

Per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato il decreto prevede che il secondo acconto sia determinato in via differenziale tenendo conto dei valori concordati in corso d'anno.

Il decreto prevede infine, in aggiunta al decorso del biennio di efficacia, cause di cessazione del concordato e cause di decadenza dal concordato.

A fronte del D. Lgs. n. 13/2023, con l'Atto A.G. n. 170 approvato il 20 giugno 2024, il Consiglio dei ministri ha avvertito la necessità di provvedere, tra l'altro, a *“integrare il concordato preventivo biennale (CPB), sia in considerazione del calendario fiscale, sia con ulteriori disposizioni relative ai casi di decadenza dal concordato e in materia di acconti”*.

\*\*\*\*\*

Da un primo esame dell'atto in oggetto, si ritiene che, seppure esso disponga oggi termini più realistici per consentire l'adesione al concordato fin dal 2024, permangano numerose criticità, fra le quali, considerando la vasta platea di contribuenti ai quali è diretto e il gettito atteso, si ritiene di contribuire segnalando quanto meno le seguenti.

Innanzitutto, si ritiene opportuno che sia chiarito meglio il procedimento di adesione al concordato preventivo biennale, che nel D. Lgs. n. 13/2024 pare basato sull'incontro fra una proposta, che manifesta la volontà dell'Agenzia delle entrate e i criteri da essa seguiti per la sua elaborazione, e la volontà del contribuente di accettarla; invece, dalle indicazioni ad oggi reperibili nel sito internet dell'Agenzia delle entrate pare che il contribuente, una volta dichiarati i dati necessari (dichiarazioni dei redditi e Irap e comunicazione dati Isa), si debba limitare ad accettare il risultato fornito da un software.

In secondo luogo, a completamento del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, anche per superare una criticità che ha caratterizzato gli studi di settore, si ritiene che l'algoritmo utilizzato dall'Agenzia delle entrate per l'elaborazione del reddito e del valore netto della produzione da proporre per l'adesione al concordato, debba essere esplicitato e reso pubblico almeno in un atto di natura regolamentare.

Su tali basi, considerando che l'adesione al concordato deve essere manifestata nella dichiarazione annuale, si ritiene altresì opportuno chiarire se, come per altre opzioni, la dichiarazione può essere successivamente modificata (per revocare l'opzione o per esercitarla tardivamente), oppure se è irrevocabile, come ad esempio previsto per il consolidato nazionale o per il regime di trasparenza Ires.

Inoltre, anche in tal caso ricordando quanto previsto per il consolidato nazionale o per il regime di trasparenza Ires si ritiene opportuno esplicitare nell'Atto A.G. n. 170 le conseguenze in caso di cessazione del concordato, sia in termini sostanziali sia per quanto riguarda l'adeguamento degli acconti.

prof. dott. Filippo Cicognani  
A.N.T.I. Emilia-Romagna